

COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOLGARE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, LR 27/2007 e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà.

La Commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, LR 27/2007, fissa contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

ART. 2 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

La Commissione è costituita da tre rappresentanti del Comune, ente proprietario, di cui uno con funzioni di Presidente.

Sede della Commissione è presso la sede del comune di Bolgare.

Alle sedute della Commissione è garantita la presenza di due rappresentanti degli assegnatari con funzione consultiva, previamente individuati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Alla convocazione della Commissione provvede il Comune di Bolgare.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Le decisioni vengono assunte con la maggioranza relativa (50% dei presenti + 1).

I membri della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio ed alla riservatezza circa le informazioni ricevute per svolgere la loro funzione, in ottemperanza al Dlgs 296/2003.

ART. 3 – BENEFICIARI

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) del regolamento regionale 1/2004.

ART. 4 – REQUISITI DEI BENEFICIARI


Possono essere beneficiari i nuclei familiari che versano in situazioni di disagio socio-economico, accertate dalla Commissione sulla base della documentazione presentata, purché non occupanti alloggi sottoutilizzati ex art. 22, comma 11, regolamento regionale 1/2004, e non abbiano accertato la proposta di mobilità da parte dell'ente gestore.

ART. 5 – ISTANZA

La richiesta di contributo di solidarietà deve essere presentata al comune di Bolgare

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, oltre alla dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari per l'erogazione del contributo.

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non autocertificabile ai sensi del DPR 445/2000.



COMUNE DI BOLGARE

PROVINCIA DI BERGAMO

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse da destinare ai contributi, sono quelle messe a disposizione dal Comune ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b) LR 27/2007.

All'erogazione di ciascun contributo deliberato dalla Commissione provvede il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti a bilancio.

ART. 7 – ISTRUTTORIA

Ricevuta la richiesta di contributo, i Servizi Sociali del Comune predispongono una relazione contenente la valutazione della situazione socio-economica del richiedente e gli eventuali contributi erogati.

La Commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della pratica.

ART. 8 – SOSTEGNO ECONOMICO E DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI

La Commissione determina gli interventi economici da corrispondere a favore dei singoli utenti in relazione alle risorse disponibili e, predisposto apposito verbale, lo trasmette al comune.

L'ente comunale predispone formale risposta al richiedente, positiva o negativa, ed ogni altro atto amministrativo di sua competenza.

ART. 9 – SOSTEGNO ECONOMICO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti.

ART. 10 – SOSTEGNO ECONOMICO. PERDITA DEI REQUISITI

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti variazione rispetto a quanto dichiarato e/o la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si può procedere alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante acquirente degli importi del contributo di solidarietà corrisposti negli anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

ART. 11 – SOSTEGNO ECONOMICO E CONTROLLI

L'Ente proprietario svolge le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi dell'eventuale collaborazione delle varie autorità.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione del contributo, l'Ente proprietario procede alla revoca immediata del beneficio e avvia la procedura per il recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.